L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente della banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati nell’ambito di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati , ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, e ciò perché in tale ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, mentre il pagamento che può dar vita ad una pretesa risarcitoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del *solvens* con conseguente spostamento patrimoniale a favore dell’*accipiens* (c.d. versamento a carattere solutorio).

**Corte d’Appello di Lecce Sezione seconda Civile, Dott.ssa Cinzia Mondatore, sentenza n. 1103 del 14 novembre 2016**

Alla stregua di tali principi…, quindi, l’individuazione di eventuali versamenti a carattere solutorio costituisce una circostanza di fatto essenziale ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, con conseguente onere di specifica allegazione ad opera di chi, in tali termini, la prescrizione intenda far valere…

**Corte d’Appello di Lecce Sezione seconda Civile, Dott.ssa Cinzia Mondatore, sentenza n. 1103 del 14 novembre 2016**

L’art. 1987 c.c. sancisce l’inefficacia della promessa unilaterale di una prestazione, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Con specifico riferimento ai contratti bancari, inoltre, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito (con richiamo, in realtà, a numerosi precedenti conformi, pur se riferiti ad altra tipologia di rapporti giuridici) che quando la legge richiede la forma scritta *ad sustantiam,* la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto, ma con effetti *ex nunc* e non *ex tunc*, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che tale contratto creano (così Cass. 24.3.2016 n. 5919 cfr. altresì Cass. 27.4.2016 n. 8395).

**Corte d’Appello di Lecce Sezione seconda Civile, Dott.ssa Cinzia Mondatore, sentenza n. 1103 del 14 novembre 2016**

L’inapplicabilità del criterio di imputazione di cui all’art. 1194 c.c. alla fattispecie in esame, in ogni caso può desumersi da un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto nel corso del rapporto è stato lo stesso Istituto di credito, secondo la costante prassi bancaria, ad adottare un diverso sistema di imputazione dei versamenti del correntista, sempre imputati a capitale e mai secondo i criteri ex art. 1194 c.c., sicchè correttamente la maggior parte della giurisprudenza di merito ha ravvisato in tale comportamento una rinuncia, per *facta concludentia,* all’applicazione del criterio codicistico.

L’appellante sostiene che il comportamento della banca non rappresenterebbe una manifestazione di volontà del creditore perché la banca “applicava un diverso criterio” (quello dell’anatocismo) e quindi “*non poteva ovviamente ritenersi che volesse portare i versamenti né a capitale né a interessi”…*in proposito, tuttavia, appare sufficiente rilevare che il criterio di imputazione dei versamenti utilizzato dalla banca era comunque diverso da quello codicistico, quali che ne fossero i motivi, sicchè non appare ammissibile la richiesta di applicazione, *a posteriori,* di un criterio diverso da quello che lo stesso creditore aveva, comunque, costantemente adottato.

**Corte d’Appello di Lecce Sezione seconda Civile, Dott.ssa Cinzia Mondatore, sentenza n. 1103 del 14 novembre 2016**

Il principio di cui all’art. 1194 c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale salvo un diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo, per sua natura, produce interessi ex art. 1282 c.c., sicchè è inapplicabile al rapporto di conto corrente bancario, nella cui struttura unitaria le operazioni di prelievo e versamento non integrano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, per i quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca rispetto a cui il pagamento del cliente debba essere imputato agli interessi. In particolare, le rimesse sul conto non rappresentano pagamenti ma registrazioni contabili, aventi la funzione non di estinguere l’obbligazione debitoria ma, nell’ambito del rapporto del conto corrente di corrispondenza, il diverso effetto di modificare la quantità di moneta di cui il correntista può disporre in qualsiasi momento (così Cass. 26.5.2016 n. 10941).

**Corte d’Appello di Lecce Sezione seconda Civile, Dott.ssa Cinzia Mondatore, sentenza n. 1103 del 14 novembre 2016**